

CIRCOLARE 2/2014

LA FINANZIARIA 2014

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2014, c.d. “Legge di stabilità 2014”, che tra le principali disposizioni di natura fiscale prevede:

PAGAMENTO CANONI LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI – commi 49 e 50

In deroga al limite di € 1.000 per i pagamenti in contanti ex art. 49, D.Lgs. n. 231/97, è disposto l'**obbligo** di effettuare il **pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi**, a prescindere dal relativo ammontare, **con mezzi di pagamento diversi dal contante** (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.) in grado di assicurare la tracciabilità, anche ai fini dell'asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore / conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali (ad esempio, ex art. 16, TUIR). Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.

Inoltre, in relazione ai contratti di locazione in esame, al fine di contrastare l'evasione fiscale è attribuita al Comune l'attività di monitoraggio dei relativi contratti.

DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE – comma 132

Per effetto della modifica dell'art. 11, comma 4-quater, D.Lgs. n. 446/97, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è prevista una “nuova” deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce **incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente**.

La deduzione spetta **fino a € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto** ed è, in ogni caso, limitata all'incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del Conto economico per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i 2 successivi.

La deduzione in esame, ancorché risulti sostanzialmente analoga a quella temporanea prevista per gli incrementi occupazionali intervenuti nel triennio 2005-2007, è ora **riconosciuta a regime**.

Va inoltre evidenziato che:

- per effetto dell'abrogazione dei commi 4-quinquies e 4-sexies del citato art. 11 **non è più prevista la maggiorazione** della deduzione per i soggetti situati in **particolari aree del Paese** e nonché per le assunzioni di **lavoratrici**;
 - rimane **confermato l'ammontare massimo della deduzione**, stabilito dal comma 4-septies, che non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri / spese a carico del datore di lavoro;
 - la deduzione forfettaria ("base" e "maggiorata" per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di € 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione in esame.
- Di conseguenza **i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l'incremento della base occupazionale.**

DEDUZIONE ACE E INCREMENTO ALIQUOTA – commi 137 e 138

È aumentata la misura dell'aliquota applicabile:

- all'incremento di capitale proprio (patrimonio netto, se inferiore) per le società di capitali;
- al patrimonio netto risultante alla fine dell'esercizio per imprese individuali e società di persone; ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. **deduzione ACE**.

In particolare, l'aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è così incrementata:

- **4 %** per il **2014**;
- **4,5 %** per il **2015**;
- **4,75 %** per il **2016**.

Ai fini della determinazione dell'acconto IRES / IRPEF 2014 e 2015 dovrà essere utilizzata l'aliquota relativa al periodo precedente (3% per il 2014; 4% per il 2015).

L'aliquota sarà determinata con un apposito DM da emanare entro il 31.1 di ogni anno a decorrere dal 2017 (settimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2010).

DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 139

A seguito delle modifiche apportate all'art. 14, DL n. 63/2013 è disposta un'ulteriore proroga della **detrazione IRPEF / IRES** relativamente ai lavori di **riqualificazione energetica** nella misura del:

- **65%** per le **spese sostenute** nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2014** (anziché 31.12.2013);
- **50 %** per le **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015**.

Relativamente agli interventi su **parti comuni** condominiali o che interessano **tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio** la detrazione spetta nella misura del **65%** con riferimento alle spese sostenute nel periodo **6.6.2013 – 30.6.2015** (anziché 30.6.2014) e del **50 %** per le spese sostenute dall'**1.7.2015 al 30.6.2016**.

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO – comma 139

Modificando l'art. 16, DL n. 63/2013 è disposta un'ulteriore proroga della **detrazione IRPEF**, con il tetto massimo di € 96.000, per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16- bis, comma 1, TUIR.

In particolare la detrazione è riconosciuta nella misura del:

- **50%** per le **spese sostenute** nel periodo **26.6.2012 – 31.12.2014** (anziché 31.12.2013);
- **40 %** per le **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015**.

Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di € 48.000).

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI/ ELETTRODOMESTICI

È **prorogata** dal 31.12.2013 al **31.12.2014** la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'**acquisto di mobili** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L'agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

È previsto che l'ammontare della spesa agevolabile non può essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa deve essere necessariamente collegata.

Va evidenziato che l'art.1, comma 2, lett. a) del citato DL n. 151/2013 ha **soppresso detta limitazione**.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI – commi da 140 a 146

È "riproposta" la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2012** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile **provvedere all'affrancamento, anche parziale**, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2016) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in 3 rate annuali, senza interessi**, entro il

termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – comma 156

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2014, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2014** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
 - **2 %** per le **partecipazioni non qualificate**;
 - **4 %** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

PERDITE SU CREDITI – commi 160 lett. b) e 161

Per effetto dell'ulteriore modifica dell'art. 101, comma 5, TUIR, è previsto che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la sussistenza degli **elementi certi e precisi** si realizza, inoltre, *“in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”*.

Tale novità è applicabile dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 (in generale, **dal 2013**).

DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING – commi 162 e 163

Sono nuovamente modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo, tra l'altro, l'equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.

In particolare è stato modificato il **periodo minimo** di deducibilità dei canoni. Infatti, ancorché rimanga confermato che gli stessi possono essere dedotti **in un lasso di tempo** che **non** può essere **inferiore a quello** fissato dal comma 7 dell'art. 102 TUIR, **legato al periodo d'ammortamento** risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali, il **periodo minimo** è ora pari:

- alla **metà** per la generalità dei **beni mobili**;
- a **12 anni** per i **beni immobili**.

Rimane confermato in misura corrispondente all'**intero periodo d'ammortamento** il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i **veicoli a deducibilità limitata** ex art. 164, TUIR.

Le predette novità sono applicabili ai **contratti stipulati dall'1.1.2014**.

COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000 – comma 574

Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l'utilizzo **in compensazione** nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per **importi superiori a € 15.000 annui** richiede l'apposizione del **visto di conformità** ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è **applicabile già ai crediti 2013**, utilizzabili nel 2014.

In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla **sottoscrizione** della dichiarazione dal **soggetto che esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli previsti** dall'art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

RIORDINO ONERI DETRAIBILI – commi 575 e 576

Entro il 31.1.2014 è prevista l'adozione di specifici Provvedimenti finalizzati alla **razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF** di cui all'art. 15, TUIR.

In caso di **mancata adozione** dei predetti Provvedimenti la detrazione IRPEF (19%) di cui al comma 1 del citato art. 15 (ad esempio, interessi passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.) si riduce al **18 % per il 2013** e al **17 % per il 2014**.

IVAFE – comma 582

Dal 2014 la misura dell'**IVAFE** (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) prevista dall'art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, **passa dal 1,5% al 2%**.

RECLAMO E MEDIAZIONE – comma 611

Per effetto della modifica dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, in materia di reclamo / mediazione, è previsto che:

- per le controversie di valore non superiore a € 20.000, qualora il contribuente intenda proporre ricorso, la **presentazione preliminare del reclamo è richiesta ai fini della procedibilità** (in luogo della previgente ammissibilità) del ricorso stesso;
- qualora il ricorso sia presentato prima del decorso dei 90 giorni entro i quali può essere notificato il reclamo, l'Agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e qualora la stessa sia rilevata dal Presidente, questi rinvia la trattazione al fine di consentire la mediazione;
- per il calcolo dei predetti 90 giorni è necessario avere riguardo a quanto previsto per i termini processuali;
- l'esito del procedimento rileva anche ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali, sui quali non sono comunque dovuti interessi e sanzioni;
- per le somme risultanti dall'atto oggetto di reclamo la riscossione ed il pagamento sono sospesi fino alla data di decorrenza del termine per la costituzione in giudizio (30 giorni dalla proposizione del ricorso). Di fatto la sospensione opera fino allo scadere dei 90 giorni dalla notifica del reclamo. In assenza di mediazione sono comunque dovuti gli interessi. La sospensione non opera nel caso di improcedibilità.

Le predette modifiche operano dagli **atti notificati dal 3.3.2014**.

DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO – commi da 618 a 624

È riconosciuta la possibilità di estinguere, **senza corresponsione degli interessi**, il debito risultante dai **ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013**, tramite il pagamento:

? di quanto iscritto a ruolo ovvero dell'ammontare residuo

- dell'aggio a favore degli Agenti della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99.

La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli **avvisi di accertamento esecutivi emessi** dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione **fino al 31.10.2013**, mentre la stessa non è consentita relativamente alle somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti.

La definizione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto **entro il 28.2.2014**; entro il 30.6.2014 il contribuente è informato dell'avvenuta estinzione del debito.

La riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15.3.2014; la sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione.

NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – commi da 639 a 679, da 681 a 703

È istituita la nuova **Imposta unica comunale**, c.d. **"IUC"**, basata sui seguenti 2 presupposti impositivi:

1. possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore;
2. erogazione e fruizione dei servizi comunali.

Detta imposta è quindi articolata nelle seguenti 2 componenti:

- la prima, l'**"IMU"**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l'abitazione principale;
- la seconda, **referita ai servizi**, a sua volta articolata:
 - nella **"TASI"** (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della **copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili** del Comune;
 - nella **"TARI"** (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al **servizio di gestione dei rifiuti urbani** (è abrogata la TARES).

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*